



22115-21

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA - Presidente -

GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI - Consigliere -

MARIA GIULIA PUTATURO - Consigliere -

DONATO VISCIDI DI NOCERA

ROSARIA MARIA CASTORINA - Consigliere -

GIAN ANDREA CHIESI - Rel. Consigliere - Rep.

DIVIETO DI NOVA IN APPELLO - ESENZIONE FISCALE EX ART. 10, COMMA 2, LETT. A, D.LGS. N. 460 DEL 1997

Ud. 27/04/2021 - CC

e.ROLL. 22115

R.G.N. 13415/2015

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 13415-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (omissis)), in persona del Direttore *p.t.*, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

- ricorrente -

contro

(omissis) (C.F. (omissis)), in

persona del legale rappresentante *p.t.*, rapp. e dif., in virtù di procura a margine del controricorso, dall'Avv. (omissis) , presso il cui studio è elett.te dom.to in (omissis) , alla (omissis)

(omissis) ; n. (omissis) ;

- controricorrente / ricorrente incidentale -

7853
2022

avverso la sentenza n. 6186/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 26/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/4/2021 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI;

Osservato che la (omissis) impugnò, innanzi alla C.T.P. di Milano, il provvedimento con cui, nel corso del 2007, l'AGENZIA DELLE ENTRATE provvide alla sua cancellazione dall'anagrafe unica delle (omissis) ;

che il ricorso fu parzialmente accolto, con sentenza 86/5/12;

che tale decisione fu appellata, separatamente ed in via principale, tanto dall'AGENZIA DELLE ENTRATE, quanto dalla

(omissis) innanzi alla C.T.R. della Lombardia la quale, previa riunione dei gravami, con sentenza n. 6186/2014, depositata il 26.11.2014, li rigettò entrambi, anzitutto confermando – per quanto in questa sede ancora interesse – l'insussistenza dei requisiti per l'iscrizione della (omissis) nella suddetta anagrafe, relativamente all'attività di istruzione svolta; quindi, avuto riguardo all'attività ulteriore di assistenza sociale e socio-sanitaria, per la quale i requisiti erano stati, al contrario, ritenuti sussistenti, chiarendo come l'impugnazione dell'AGENZIA fondasse *"su elementi di prova (peraltro decisamente contestati da controparte anche nel merito) che l'Ufficio non ha precedentemente offerto al contraddittorio ed al giudizio di primo grado"* (cfr. p. 8, cpv.), con conseguente violazione del divieto di *nova* in appello; che avverso tale sentenza l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. Si è costituita, con controricorso contenente ricorso incidentale, la (omissis)

(omissis) depositata altresì memoria;

Considerato che, con l'unico motivo, l'AGENZIA DELLE ENTRATE lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) la violazione e falsa applicazione degli artt. 57 e 58 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto il proprio gravame fondato su "*argomenti nuovi*", basati su "*su elementi di prova (peraltro decisamente contestati da controparte anche nel merito) che l'Ufficio non ha precedentemente offerto al contraddittorio ed al giudizio di primo grado*", laddove, al contrario, (a) la circostanza dell'insussistenza della contabilità separata aveva rappresentato oggetto di discussione innanzi alla C.T.P. e, conseguentemente, (b) la produzione, in grado di appello, del p.v.c. del 6 novembre 2012 (dove la stessa risulterebbe "*chiaramente*" - cfr. ricorso, p. 7, terzo cpv.), non poteva che intendersi alla stregua di un "*mero supporto probatorio delle difese e considerazioni*" (cfr. ricorso, p. 8, terzultimo cpv.) già svolte in prime cure;

che il motivo è inammissibile;

che noto essendo che, nell'ambito del processo tributario, l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti in grado di appello, anche al di fuori degli stretti limiti posti dall'art. 345 c.p.c., ove provino un'argomentazione difensiva già espressa in prime cure (cfr. Cass., Sez. 5, 25.5.2009, n. 12022, Rv. 608356-01), osserva il Collegio come, dalla piana lettura della sentenza impugnata (cfr. pp. 7, ult. cpv. e 8, prime due righe), emerga chiaramente che la questione della non corretta tenuta di "contabilità separata" (cui il p.v.c. del 6.11.2012 si riferirebbe) era stata pacificamente (a) oggetto di eccezione da parte dell'Ufficio e successivi (b) discussione tra le parti, nonché (c)

esame ad opera della C.T.P., tanto da portare la C.T.R. ad individuare nella mancanza (non già di difese al riguardo quanto, al contrario) di "adeguate controdeduzioni critiche" da parte dell'Ufficio (cfr. sentenza impugnata, p. 8) la ragione dell'accoglimento, in primo grado, del ricorso della COMUNITÀ *in parte qua*;

che, tuttavia - con ciò dovendosi accogliere l'eccezione sollevata al riguardo dalla difesa della (omissis) alle pp. 13-15 del controricorso - il motivo si manifesta inammissibile sotto il profilo del difetto di specificità (cfr. l'art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.), per non avere la difesa dell'AGENZIA trascritto il contenuto del p.v.c. *de quo agitur*, quantomeno nei suoi passi salienti, precludendo così alla Corte di verificarne la rilevanza rispetto alle argomentazioni difensive svolte dall'AGENZIA DELLE ENTRATE in relazione alla tematica della contabilità separata (arg. da Cass., Sez. 2, 13.7.2017, n. 17399, Rv. 644852-01, sia pure relativa al testo dell'art. 345 cod. proc. civ. nella formulazione antecedente alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012);

che, con l'unico motivo di ricorso incidentale, la (omissis) (omissis) si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 460 del 1997 e dell'art. 1, comma 8, della l. n. 62 del 2000, per avere la C.T.R. erroneamente escluso che essa contribuente, relativamente all'attività di istruzione svolta per gli studenti di religione ebraica, avesse i requisiti per essere iscritta all'anagrafe unica delle (omissis) ;

che il motivo è - sia pure con l'emendata motivazione che segue - infondato;

che in materia di agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi, questa Corte ha chiarito che l'art. 10, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 460 del 1997, sul riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (^(omissis)) - a norma del quale si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi siano dirette ad arrecare benefici a *"persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari"* - dev'essere interpretato: a) nel senso che è sufficiente che ricorra almeno una delle predette condizioni di svantaggio, non rilevando ad escludere il fine solidaristico che le prestazioni siano fornite dietro pagamento di un corrispettivo, sempre che non vi sia prova del perseguimento anche di un fine di lucro attraverso la distribuzione degli utili ovvero il loro impiego per la realizzazione di attività diverse da quelle istituzionali o a queste connesse (Cass., Sez. U, 9.10.2008, n. 24883, Rv. 604575-01); b) restrittivamente, trattandosi di previsione relativa ad agevolazioni, da riferire ad individui in condizioni oggettive di disagio per situazioni psico-fisiche particolarmente invalidanti, ovvero per stati di devianza, degrado, grave precarietà economico familiare, emarginazione sociale, mirando la norma a colmare una situazione deteriore in cui si trovi una particolare categoria di soggetti rispetto alla generalità dei consociati (Cass., Sez. 5, 26.6.2020, n. 12804, Rv. 658042-01; Cass., Sez. 5, 18.9.2015, n. 18396, Rv. 636521-01). In particolare, *"la nozione di "svantaggio", inserita nella norma, individua, dunque, categorie di persone in condizioni oggettive di disagio per situazioni psico-fisiche particolarmente invalidanti ovvero per situazioni di devianza,*

degrado, grave precarietà economico-familiare, emarginazione sociale e tale individuazione risulta seguita anche nella prassi amministrativa (Circolare del 26/06/1998 n. 168), la quale prevede, in via esemplificativa, quali soggetti in situazioni di svantaggio rilevanti: i disabili fisici e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee; i tossicodipendenti; gli alcolisti; gli anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico; i minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o devianza; i profughi; gli immigrati non abbienti" (così Cass., Sez. 5, 6.8.2020, n. 16756, in motivazione, sub § 2.4);

che dal tenore della norma e dalla *ratio* solidaristica ad essa sottesa, nonché in applicazione del principio di stretta interpretazione delle previsioni che concedono esenzioni fiscali, lo "svantaggio" che la disposizione legislativa tende a colmare - incentivando, attraverso l'esenzione, l'opera della ^(omissis) - consiste nella obiettiva condizione peggiore, rispetto alla generalità dei consociati, in cui si trovi, negli ambiti specifici individuati dalla norma, una particolare categoria di soggetti; che, dunque, alla luce dei criteri interpretativi che precedono, rileva il Collegio che, indipendentemente dal numero - più o meno ristretto - di soggetti cui l'attività di istruzione della ^(omissis) è rivolta, deve in ogni caso escludersi una posizione di "svantaggio rilevante" di costoro, connessa alla necessità di fruire di un "adeguato insegnamento" della religione ebraica (esigenza che invece, è adottata dalla ricorrente incidentale a sostegno della propria censura, come traspare chiaramente dalla lettura della p. 34 del ricorso ove, ai fini dell'autosufficienza del motivo, ex art. 366, comma 1, n. 6,

cod. proc. civ., è trascritto il passaggio della p. 3 dell'atto di appello che a tale specifica circostanza fa riferimento);

Ritenuto, in conclusione, che tanto il ricorso principale, quanto quello incidentale debbano essere rigettati, con la conferma - sia pure con l'emendata motivazione che precede - della sentenza impugnata e la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità, in virtù della reciproca soccombenza delle parti;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore *p.t.*, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della (omissis), in persona del legale rappresentante *p.t.*, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso incidentale, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 27.4.2021.

Il Presidente

Dr. Ernestino Luigi Bruschetta

